

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "I FOLLETTI LABORIOSI"

Denominazione, Sede, Durata, Scopo e attività

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "I Folletti Laboriosi", ai sensi della legge 11/08/1991 n.266, della legge regionale n. 38 del 29/08/1994, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Torino, Via Pedrotti n. 29.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati.

L'Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2 - Durata

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Finalità e attività

L'Associazione di volontariato "I Folletti Laboriosi" non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Essa si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza, è apartitica ed indipendente.

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, nel settore della cultura della solidarietà sociale e della educazione permanente alle arti manuali.

L'Associazione persegue gli scopi sopraindicati mediante:

- la promozione di iniziative di solidarietà sociale, rivolte soprattutto all'infanzia sofferente e disagiata
- lo studio, la realizzazione e diffusione di manufatti artistici
- l'allestimento di mostre, concorsi, incontri ed eventi di vario tipo
- l'istituzione di corsi di ricamo ed altre tecniche di arte manuale
- qualsiasi attività culturale o ricreativa, e qualsiasi strumento utile al raggiungimento dei propri scopi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

I Soci

Articolo 4 - I soci

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche (che abbiano compiuto i 18 anni di età) sia le persone giuridiche.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano gratuitamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci Sostenitori: sono coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Articolo 6 - La qualità di Socio si perde per:

- a) Decesso
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte inviate al Consiglio Direttivo. Permane in ogni caso l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 15 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Gli organi sociali

Articolo 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti i soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce: almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; su convocazione del Presidente; ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci, mediante comunicazione scritta (inviata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica) o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione, 15 giorni prima della data fissata.

Nella convocazione saranno specificati il giorno e l'ora dell'assemblea di prima convocazione, il giorno e l'ora della seconda convocazione (che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima), la sede dell'assemblea, e l'ordine del giorno.

Articolo 9 - Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
- nomina i membri del Consiglio Direttivo
- delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Rappresentanza dei soci in assemblea

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di altri 2 voti.

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale dell'Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 8 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso è l'organo che svolge le attività esecutive dell'Associazione su indicazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- cura i deliberati dell'Assemblea
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione
- determina le quote associative

- assume eventuale personale dipendente
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci
- delibera in ordine all'esclusione di soci

Articolo 13 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (inviata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica) almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 14

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 15 - Il Presidente

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, ha l'uso della firma sociale, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da essi. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie; ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. E' responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Articolo 16 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Articolo 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, se previsto, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, ed esegue ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidatigli dagli organi statutari.

Risorse economiche e bilancio

Articolo 18 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi di privati od Enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni a premi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, utilizzato nel modo più opportuno e secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e per il suo funzionamento, è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 20 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo verrà presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 21 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Disposizioni generali e finali**Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23 - Norme finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.